

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1525 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 21/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 16520-2018 proposto da:

D'ONOFRIO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato
MARCO ESPOSITO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ;

- intimato -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.



FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Andrea D'Onofrio ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il provvedimento di "non luogo a provvedere", stante la mancata comparizione delle parti, reso all'udienza del 15 novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Napoli in ordine alla domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio penale, proposta il 15 dicembre 2016.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Andrea D'Onofrio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello, attesa la mancata comparizione delle parti, disposto il rinvio ad altra udienza.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ed in particolare nel procedimento attualmente regolato dall'art. 5 ter, legge 24 marzo 2001, n. 89, nel quale la corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e ss. c.p.c., in caso di mancata comparizione delle parti (ipotesi in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio), il conseguente provvedimento collegiale di "non luogo a provvedere" non comporta l'estinzione del giudizio, imponendo, piuttosto, la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell'originario ricorso (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2415; Cass. Sez. 1,

29/03/2010, n. 7549). Solo ove sia negata la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c., proposto a seguito di provvedimento di "non luogo a provvedere", diventa ammissibile il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, 14/05/2012, n. 7437).

Deve quindi ribadirsi che, in tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il decreto con il quale la Corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiara "non luogo a provvedere" sulla domanda, è riconducibile - sia pure in via di mera assimilazione - al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c., che ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, 25/10/2011, n. 22154; Cass. Sez. 1, 20/02/2004, n. 3388).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre
2018.